



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente Relatore
MARINA MELONI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

ADOZIONE

Ud.09/01/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16869/2023 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso lo studio
dell'avvocato [redacted] che lo
rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

[redacted] IN QUALITA' DI CURATORE SPECIALE DEL
MINORE [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] che lo rappresenta e difende

-controricorrente-



nonchè contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
LECCE,

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 16/2023
depositata il 19/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024
dal Presidente MARIA ACIERNO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Lecce, così confermando la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Lecce, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore ██████████ ed accertato lo stato di abbandono da parte delle figure genitoriali. A sostegno della decisione la Corte di Appello ha ritenuto che i genitori fossero totalmente inidonei a prendersi cura della crescita psico-fisica di ██████████ atteso che dalle relazioni dei Servizi Sociali è risultato che il padre manifestava evidenti problemi mentali e deficit cognitivi, si esprimeva con difficoltà ed in modo confuso e contraddittorio e che la madre era caratterizzata da disturbi emotivi-comportamentali, presentava una condizione di deficit mentale moderato (corrispondente ad una età di sei/nove anni), aveva difficoltà a controllare la sfera pulsionale con probabile presenza di sintomi di tipo paranoideo tali da rendere difficile la distinzione tra realtà interna ed esterna. In particolare, la Corte di Appello ha sottolineato come al minore stesso non giovasse il rapporto con i propri genitori tanto che in data 8 aprile 2022 quando è stato ritenuto opportuno sospendere gli incontri familiari, i Servizi registravano che lo stesso ██████████ "ha mostrato una reazione di grande felicità (...) usando espressioni di giubilo quali 'finalmente è tutto finito' nonché 'finalmente sono un bambino davvero felice'". Dunque, la Corte di Appello ha ritenuto inidonei i genitori a



prendersi cura del minore, atteso il non accudimento nei confronti del figlio, una forte instabilità emotiva, organizzativa ed economica ed un ambiente di crescita negativo e irresponsabile per la sana crescita del bambino.

2. Contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce, ha proposto ricorso per Cassazione la [REDACTED] affidato a due motivi di ricorso.

3. Il curatore speciale del minore ha regolarmente depositato controricorso insistendo per l'infondatezza del ricorso per Cassazione ivi proposto.

4. Nei tre motivi di ricorso, la [REDACTED] ha lamentato:

4.1 nel primo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 e ss. della L. 184/1983, dell'art. 30 della Cost., dell'art. 8 della CEDU, per aver la Corte di Appello dichiarato erroneamente lo stato di adottabilità del minore in mancanza dei presupposti legali. In particolare, per aver la Corte di Appello erroneamente qualificato la situazione di abbandono, quindi per aver allontanato il minore ingiustamente dal nucleo familiare di origine;

4.2 nel secondo, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti per non aver la Corte di Appello considerato le positive valutazioni dei Servizi Sociali che hanno ritenuto la madre pronta ad affrontare un percorso di ricongiungimento con il figlio.

5. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. L'odierna ricorrente richiede una rivalutazione dei fatti alternativa a quella svolta dalla Corte d'Appello, con motivazione esauriente, come noto preclusa al giudice di legittimità (da ultimo Cass. 13918/2022).

In particolare, la [REDACTED] propone in questa sede un errata valutazione da parte del giudice di secondo grado delle proprie condizioni soggettive nonché del legame affettivo tra la



madre ed il minore [REDACTED] adducendo una **non realistica** valutazione delle capacità genitoriali materne ritenute idonee al recupero del rapporto con il figlio. Tali censure si traducono in una rivalutazione di merito dei fatti la cui decisione spetta in modo insindacabile al giudice di merito, il quale ha correttamente operato fornendo, peraltro, adeguata motivazione fondata sulla salvaguardia del preminente benessere psico-fisico del minore [REDACTED] e sulla irrecuperabilità del deficit di adeguatezza genitoriale della madre.

6. Per tutto quanto sin ora esposto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali in ragione della natura dei diritti azionati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.

Così deciso in Roma, in data 9 gennaio 2024

La Presidente estensore

Maria Acierno

